

STATUTO

Titolo I. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. La denominazione

È costituita una Associazione avente le caratteristiche di Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, sotto la denominazione: "**Scuola dell'Infanzia Carlo Castiglioni - ETS**" (di seguito l'"**Associazione**").

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o "ETS".

L'inserimento nella denominazione della locuzione "Ente del Terzo Settore" o "ETS" e l'utilizzo negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. La sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Ferno.

Il Consiglio di Amministrazione, mediante delibera, può modificare l'indirizzo dell'Associazione all'interno del medesimo Comune e ciò non costituisce una modifica del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, mediante delibera, può istituire o sopprimere delegazioni ed uffici di rappresentanza in Italia.

3. La durata

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea degli Associati adottata con le maggioranze di legge.

Titolo II. FINALITÀ E ATTIVITÀ

4. Le finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, ha carattere apolitico, apartitico e aconfessionale, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito territoriale del Comune di Ferno.

Le finalità che l'associazione si propone sono l'accoglienza di bambini e bambine in età prescolare senza discriminazione sociale – culturale – religiosa – psicofisica ed offrire ad ognuno adeguate opportunità educative e formative al fine di contribuire alla loro educazione e al loro sviluppo affettivo, psichico, motorio, cognitivo, morale, religioso e sociale.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi agli uffici competenti.

5. L'attività

Per il perseguimento e nel rispetto delle sue finalità, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017, l'Associazione opera in via principale nei seguenti settori di interesse generale:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni nonché educazione, istruzione e formazione professionale (lett. a e d).

Per il raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione, direttamente oppure in collaborazione con altri Enti o istituzioni, potrà promuovere e gestire iniziative e progetti aventi finalità di studio, educazione, diletto e intrattenimento per la finalità dell'Ente nonché potrà gestire le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti nell'ordinamento, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo Settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

Titolo III. ASSOCIATI

6. Gli Associati

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, persone giuridiche, enti non lucrativi ed enti e società del Terzo Settore, che ne condividano le finalità di interesse generale e gli scopi associativi e siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 cod. civ.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Gli Associati si distinguono in:

(i) Fondatori, intendendosi per tali quelli che – partecipando all'atto costitutivo dell'Associazione o successivamente individuati con deliberazione dell'Assemblea – hanno contribuito alla nascita dell'Associazione;

(ii) Onorari, intendendosi per tali quelle persone fisiche o giuridiche che – designati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in virtù del loro particolare titolo o contributo – svolgono un ruolo rilevante per il perseguimento dello scopo sociale;

(iii) Ordinari, intendendosi per tali coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione e che partecipano alle iniziative dell'associazione versando la quota annuale.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli Associati né alcuna differenza di trattamento fra i medesimi riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

7. I requisiti e le modalità di ammissione degli Associati

L'ammissione di un Associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, corredata della documentazione utile a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'Associazione.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione a maggioranza semplice del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve comunicare all'interessato l'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione, contenente le relative motivazioni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi ha proposto domanda di ammissione può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta su apposita convocazione e, in ogni caso, in occasione della sua successiva convocazione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione relative all'ammissione o al rigetto della domanda di ammissione devono essere adottate sulla base di criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'Associazione.

8. I diritti degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, anche tramite un professionista di fiducia;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio e del rendiconto gestionale;
- concorrere all'elaborazione, proponendo progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, ed approvare il

programma di attività;

- votare in Assemblea, eventualmente rappresentati da un altro associato mediante delega scritta, applicandosi i limiti di cui all'art. 24, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Hanno diritto di voto nella Assemblea gli Associati iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ciascun associato esprime un singolo voto. Tuttavia, un Associato non ha diritto di voto nelle decisioni che riguardino la sua esclusione ovvero, se membro di un organo associativo, la sua responsabilità.

Ciascun associato che intenda esaminare i libri sociali deve farne richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro i successivi trenta giorni, dovrà metterli a disposizione.

9. I doveri degli Associati

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità, ai principi e ai valori dell'Associazione;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito, ed eventualmente modificato, dall'Assemblea, che deve essere versata al più tardi entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

10. Sanzioni

Gli Associati e/o i loro rappresentanti che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi che derivano dal presente Statuto, dalle disposizioni attuative e regolamentari e dalle deliberazioni degli organi associativi sono passibili delle seguenti sanzioni, proporzionate in base alla gravità ed alla reiterazione del fatto contestato:

(i) censura motivata del Presidente, in forma orale dal Consiglio di Amministrazione o in forma scritta diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti relativi a violazioni statutarie di minore gravità;

(ii) sospensione dell'Associato con permanenza degli obblighi contributivi, deliberata dal Consiglio di Amministrazione per una durata massima di dodici mesi in caso di:

- morosità contributiva a conclusione del primo anno solare di inadempienza, anche con conseguente decadenza automatica dell'Associato da ogni eventuale carica associativa o incarico di rappresentanza esterna ricoperto;

- notizia di reato, ove le contestazioni appaiano suffragate da elementi di fatto e l'Associato in questione non presenti idonee giustificazioni;

(iii) decadenza dagli organi associativi dell'Associato o dei rappresentanti degli Associati che ricoprono cariche di rappresentanza per conto dell'Associazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in caso di:

- inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa

l'immotivata inerzia, le ripetute assenze o il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, ove previsti;

(iv) esclusione dell'Associato deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata in caso di:

- ripetuta contestazione di violazione degli obblighi associativi che ha comportato l'applicazione di una delle sanzioni di cui alle lettere che precedono;

- morosità contributiva in atto da almeno due anni;

- condanna penale definitiva per reati contro la persona.

Avverso i provvedimenti sanzionatori è data facoltà di ricorso all'Assemblea.

In ogni caso, l'introduzione del ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento sanzionatorio erogato.

11. Lo scioglimento individuale del rapporto associativo

La qualità di Associato si perde per recesso, esclusione, decadenza o morte dell'Associato.

L'Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Il recesso dell'Associato dovrà essere comunicato in forma scritta al Consiglio di Amministrazione e sarà efficace dalla data di ricezione della comunicazione.

L'Associato recedente, se lo desidera, può fornire motivazioni per la sua decisione al fine di favorire la comprensione e la gestione delle ragioni che hanno portato al recesso.

L'Associato che recede ha l'obbligo di adempiere a tutti gli impegni finanziari o altre responsabilità che ha con l'Associazione fino alla data di effettivo recesso.

In ogni caso, il recesso non esonera l'Associato dalle eventuali responsabilità legali o finanziarie derivanti da azioni o obbligazioni assunte durante la sua permanenza nell'Associazione.

La qualità di Associato si perde a seguito di espulsione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della precedente punto (iv).

In ogni caso di scioglimento individuale del rapporto associativo, l'Associato non può avanzare alcuna pretesa sul fondo dell'Associazione ed è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore dell'Associato e dei suoi eredi.

Titolo IV. GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: LORO FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

12. Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (da introdurre necessariamente nei casi espressamente previsti da Codice del Terzo settore);
- l'Organo di Revisione (da introdurre necessariamente nei casi espressamente previsti da Codice del Terzo Settore).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui

all'articolo 30, comma 5, del Codice del Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ., non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Possono tuttavia essere remunerati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e nei limiti di cui all'art. 8 del Codice del Terzo Settore e di ulteriori limiti eventualmente previsti da altre disposizioni vigenti, quei membri del Consiglio di Amministrazione che espletano funzioni e attività a tempo pieno per conto e a favore dell'Associazione.

13. L'Assemblea

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

14. Le adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia, almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto/bilancio), mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, che posso ridursi a tre in caso di urgenza, e contenente l'ordine del giorno, la data della riunione, l'orario, il luogo e l'eventuale data di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'avviso di convocazione può essere inviato in forma cartacea e/o informatica, con mezzi che garantiscano in ogni caso la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata a ciascun associato al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo (1/10) degli Associati o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I voti sono palesi.

Ogni Associato può delegare il suo voto mediante delega scritta e ogni associato può avere un massimo di tre deleghe.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazioni, alle seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede

dell'Associazione.

Tutti i documenti trasmessi alla sede dell'Associazione relativi alla formazione della volontà degli Associati devono essere conservati dall'Associazione stessa e le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro verbali assemblee.

I compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, ivi compreso il Presidente e, eventualmente, il Vicepresidente e il segretario;
- nomina e revoca, se previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva le linee generali di indirizzo dell'Associazione;
- esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- approva la relazione delle attività e il Bilancio dell'anno precedente;
- approva il Bilancio Sociale;
- approva regolamenti attinenti ai compiti di sua competenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera la trasformazione ed approva il progetto di fusione o di scissione della Associazione;
- delibera lo scioglimento e decide sulla devoluzione del patrimonio, in conformità allo Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

16. Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli Associati e delibera a maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati.

Le decisioni che abbiano ad oggetto la modifica dello Statuto, la trasformazione dell'Associazione, l'approvazione del progetto di fusione o di scissione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Qualsiasi modifica dello Statuto deve risultare da atto pubblico e diventa efficace con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

17. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

18. Il Consiglio di Amministrazione: composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di

componenti che va da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra gli Associati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, un membro deve essere scelto dall'Amministrazione Comunale di Ferno e un membro dall'Autorità Scolastica competente nel Comune di Ferno.

È membro di diritto il Parroco pro tempore della Parrocchia di San Martino Vescovo e Antonio Abate di Ferno, il quale potrà delegare le sue funzioni a persona di sua fiducia.

In caso di rinuncia da parte del Parroco pro tempore di Ferno, alla carica di consigliere, sua mancata accettazione o dimissioni, compete al Consiglio di Amministrazione la nomina di un nuovo amministratore, la cui carica durerà fino alla nomina di un nuovo Parroco Pro tempore della Parrocchia di San Martino Vescovo e Antonio Abate di Ferno, che dovrà accettare la carica.

In difetto di accettazione verrà designato un nuovo amministratore secondo quanto previsto dal precedente capoverso.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare, sino ad un massimo di tre esercizi, e i cui membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Al Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Ciascun Consigliere può essere revocato dall'Assemblea in qualsiasi momento, con delibera assunta da almeno i due terzi degli Associati. Ciascun Consigliere può rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

19. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi presso la sede dell'Associazione o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante documento cartaceo o informatico, almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazioni, alle medesime condizioni previste per l'Assemblea degli Associati di cui al precedente articolo 14.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario, sottoscritto dal medesimo e dal Presidente.

20. I compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità e nello svolgimento della propria attività, applicando i criteri di economicità ed efficienza ritenuti necessari.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- la predisposizione del bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- la predisposizione di tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- l'ammissione di nuovi Associati;
- la fissazione delle quote annue di associazione;
- la decisione circa l'accettazione di eredità, legati, donazione e contributi in genere a favore dell'Associazione;
- l'istituzione di comitati territoriali, scientifici o tecnico-consultivi determinando numero, componenti, funzioni, natura e durata;
- l'attività di documentazione del carattere secondario o strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigente;
- la delibera su ogni altra attività o iniziativa che si rendesse necessaria od opportuna nel perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- lo svolgimento tutti i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto o dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e la modalità di firma.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori per singoli e determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un Tesoriere, con le funzioni di: (i) presentare al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio dell'Associazione; (ii) assicurare la corretta pubblicità dei bilanci dell'Associazione; e (iii) sovrintendere alla attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia amministrativa.

21. Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di Amministrazione

Ogni qualvolta il presente statuto disponga che una delibera del Consiglio di Amministrazione sia assunta con una “maggioranza semplice”, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la presenza effettiva e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Ogni qualvolta il presente statuto disponga che una delibera del Consiglio di Amministrazione sia assunta con una “maggioranza qualificata”, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la presenza effettiva e il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

22. Potere di rappresentanza

La rappresentanza legale e la firma dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ivi comprese le autorità amministrative e giurisdizionali, spetta al Presidente e, in caso di suo impedimento, al Vicepresidente, oppure in mancanza di quest'ultimo, al Consigliere più anziani per età.

Ai medesimi soggetti a cui spetta la rappresentanza legale è attribuita la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

23. Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, lo svolgimento della sua attività, per il buon funzionamento e la promozione dell'Associazione.

Il Presidente cura i rapporti con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche o private, nazionali o internazionali e con ogni altro organismo utile o necessario a promuovere e realizzare gli obbiettivi dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, dura in carica per lo stesso tempo previsto per il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età che convoca il Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle necessarie delibere.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente che resta in carica fino alla prima Assemblea successiva convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Detta Assemblea potrà ratificare tale nomina o procedere alla nomina

di un nuovo Presidente in sostituzione.

24. L'Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, o per volontà dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, composto da un massimo di tre membri e di almeno un supplente.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra i soggetti non Associati, fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Si applica loro l'art. 2399 cod. civ.

Ai componenti l'organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- attesta che il bilancio sociale, ove sia obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, in composizione collegiale, si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Ciascun componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea può affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

25. L'Organo di revisione legale dei conti

Salvo che sia stato affidato all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano verificate le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Titolo V. VOLONTARI – LAVORATORI

26. I lavoratori

L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o altre forme di collaborazione, purché ciò sia necessario per il suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, applicandosi l'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In caso di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale perseguite dall'Associazione, il rapporto è stabilito in uno a dodici.

Inoltre, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale perseguite dall'Associazione, è vietata la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Titolo VI. PATRIMONIO

27. Il Patrimonio

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote associative annuali;
- da quanto volontariamente versato dagli Associati o dai terzi;
- dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- dalle rendite patrimoniali;
- dai proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- dai proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata, comunque denominata, che concorra ad incrementare l'attivo sociale ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso, l'Associazione trae le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere gestito nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, prudenza, efficienza e concretezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori.

In particolare, nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i seguenti criteri:

- adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio;
- efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e contenimento dei relativi costi;
- ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di

portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità migliori per rendimento e livello di rischio.

28. I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

29. L'utilizzo del patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazioni, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È dunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore dei fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore da intendersi qui espressamente richiamate.

30. L'esercizio finanziario ed il bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione redige la bozza di bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora ne ricorrano i presupposti, il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

La bozza di bilancio, o il rendiconto per cassa, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, e i medesimi documenti, dopo la loro approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati che lo volessero consultare o chiederne copia, secondo le modalità individuate dal precedente articolo 8.

Il bilancio di esercizio, o il rendiconto di cassa, sono redatti secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento agli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione, da intendersi qui richiamate.

Il Consiglio di Amministrazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

31. Il bilancio sociale

Qualora ritenuto opportuno, ovvero qualora ricorrano i presupposti di

cui all'art. 14, comma 1, del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione redige altresì il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione, anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

Anche del bilancio sociale deve essere data adeguata pubblicità, attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel sito internet dell'Associazione, in conformità alle disposizioni vigenti.

In ogni caso, qualora l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, deve pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito internet le informazioni relative agli eventuali emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli Associati.

32. I Libri sociali obbligatori

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- (i) il libro degli Associati;
- (ii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- (iii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui ai precedenti punti (i) e (ii), sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui al punto (iii), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Qualunque associato ha diritto a esaminare i libri sociali, secondo le modalità individuate al precedente articolo 8.

Titolo VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

33. Scioglimento

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea degli Associati, con le maggioranze previste da questo Statuto, ovvero per il raggiungimento del proprio scopo o per l'impossibilità di raggiungerlo. In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi causa dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea che abbiano finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione e, in mancanza di tale individuazione, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

34. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice civile in tema di associazioni e quelle in tema di Enti del Terzo Settore.

F.TO: DANILO TREGNAGO – ELEONORA DI RENZO NOTAIO

